



Ministero dell'Interno

Esecuzione del Protocollo Italia-Albania – Standard Operating Procedures (di seguito SOP) Attività condotte in mare

L'art. 3 comma 2 della legge di Ratifica¹ del Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria - stipulato a Roma il 6 novembre 2023 – prevede che *“Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.”*

Fermo restando quanto disciplinato dal Decreto Interministeriale del 14 luglio 2003 e dell'Accordo Tecnico Operativo per gli interventi connessi all'immigrazione clandestina via mare del 14 settembre 2005, si rende necessario prevedere delle SOP, in attuazione del menzionato dettato normativo, per disciplinare le attività condotte in mare dirette all'imbarco su mezzi riferibili alle Autorità italiane di persone eleggibili per essere condotte presso i Centri albanesi di Shenjin e Gjader, concessi per l'espletamento delle operazioni di cui al menzionato Protocollo.

Al riguardo si stabilisce che:

- 1) Agli effetti delle presenti SOP, sono considerate, in sede di valutazione preliminare, non eleggibili in senso assoluto le persone di sesso femminile, i migranti visibilmente minori di età e non accompagnati, le persone affette da patologie o minorazioni fisiche evidenti, gli anziani, le persone che spontaneamente consegnino il proprio passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- 2) A seguito di interventi di assetti riferibili alle Amministrazioni di cui all'Accordo Tecnico in premessa e nei casi dallo stesso individuati, non appena raggiunti i contatti di interesse e poste in essere tutte le attività di competenza finalizzate innanzitutto a garantire il compimento delle operazioni in sicurezza nei confronti dei migranti che si trovino a bordo

¹ Legge 21/02/2024 n.14 Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.



Ministero dell'Interno

delle imbarcazioni intercettate o soccorse, il personale operante – ove le condizioni meteomarine e lo specifico contesto operativo lo consentano – effettua il trasbordo degli stessi sugli assetti intervenuti, curando che tutta l'attività avvenga in una cornice di sicurezza, se del caso con l'eventuale concorso di altre Forze presenti nell'area.

- 3) Una volta trasbordati i migranti sulle unità operanti, fatta in ogni caso salva l'evacuazione urgente di tutte le persone che necessitino di cure immediate, le medesime – ove le condizioni dello specifico contesto operativo lo consentano – si porteranno verso un'area preventivamente individuata per il possibile *rendez vous* con la *nave hub* di cui al successivo punto 5), di adeguate caratteristiche. Nelle more della contrattualizzazione di *navi hub* private, in corso di svolgimento a cura del Ministero dell'Interno, la Marina Militare e la Guardia Costiera, previe necessarie intese concorsuali tra i Dicasteri interessati per limitate finestre temporali in accordo con le comunicazioni formali dei rispettivi Gabinetti dei Ministri, metteranno a disposizione, compatibilmente con le rispettive prioritarie missioni istituzionali, una loro unità navale di adeguate caratteristiche, per intervalli di tempo rispettivamente predeterminati, secondo criteri di alternanza programmata condivisi. Eventuali ulteriori necessità che insorgessero oltre la data ultima stabilita, saranno valutate di volta in volta, su richiesta del Ministero dell'Interno seguendo i previsti canali concorsuali tra i Dicasteri. L'unità posta a disposizione, pur svolgendo il compito primario assegnatole come dalle presenti S.O.P., potrà comunque costituire una risorsa SAR localmente disponibile.
- 4) Avuto riguardo al precedente punto 3), raggiunta la *nave hub*, il personale operante a bordo delle unità intervenute sull'evento migratorio, sempre nella massima sicurezza, effettua un secondo trasbordo sulla menzionata nave hub delle sole persone non rientranti nelle cause di esclusione previste al punto 1), fatto salvo il caso in cui la presenza a bordo di tali persone sia indispensabile unicamente per riscontrare eventuali legami familiari rilevanti per le procedure in argomento. Ove ritenuto operativamente più opportuno, su richiesta dell'unità operante, il team dedicato al pre-screening già presente sulla *nave hub* potrà trasbordare sull'assetto intervenuto per l'effettuazione del pre-screening stesso. Le



Ministero dell'Interno

persone che il team di pre-screening avrà ritenuto di non trasbordare sono condotte dall'unità intervenuta presso Lampedusa.

- 5) [REDACTED] Nei casi di unità navali MM o GC di cui al precedente punto 3), tale disposizione si applica compatibilmente con eventuali esigenze tattico-operative contingenti e fermo restando il celere raggiungimento del punto di *rendez vous* con le unità operanti, fuori dalle acque territoriali, come ivi previsto.
- 6) Le *navi hub* come indicate al precedente punto 3) devono essere dotate di spazi idonei a garantire la possibilità di effettuare un pre-screening di eventuali fragilità nel rispetto della dignità personale (al riguardo, si consultino le sequenze operative di cui al successivo punto 10) nonché a provvedere ai bisogni essenziali dei soggetti imbarcati. Fatto salvo quanto previsto nello specifico capitolato di gara per le unità contrattualizzate, laddove si tratti di unità M.M. o G.C. , nelle ore della traversata l'assistenza igienico-sanitaria e il vitto per tutte le persone soccorse e imbarcate saranno assicurate presso le sistemazioni logistiche all'uopo allestite, compatibilmente con le condizioni emergenziali contingenti del trasporto di persone soccorse in mare.
- 7) Su richiesta della Marina Militare o della Guardia Costiera, a bordo delle rispettive unità impiegate è contemplata, in aggiunta al team dedicato al pre-screening di cui ai punti 4), 6) e 8), l'assistenza di personale delle Forze di Polizia per assicurare i servizi di specifica competenza.
- 8) Per realizzare le attività di pre screening è prevista la seguente dotazione di base
- Funzionario di Polizia individuato dal Dipartimento di P.S. per il coordinamento delle attività di pre-screening, coadiuvato da suo personale di supporto;
 - team (funzionari, mediatori linguistico-culturali e personale sanitario);
 - Ulteriori esperti ed addetti possono essere impiegati per rinforzare le procedure se le condizioni di operatività rendono utili tali integrazioni.



Ministero dell'Interno

9) Sulle *navi hub* vengono effettuate le attività di pre-screening dei migranti per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per il trasporto in Albania. Le attività di *pre-screening* sono finalizzate all'individuazione, per il successivo trasferimento in Albania, dei soggetti sottoponibili alle procedure accelerate di frontiera ove richiedenti asilo

Si considerano eleggibili le persone che:

- a) provengano da Paesi di origine Sicura individuate dal Decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro della Giustizia 7 maggio 2024 adottato ai sensi dell'art. 28 bis d.lgs. 25/2008²;
- b) non presentino elementi di vulnerabilità di cui all'art. 17 d.lgs. 142/2015 o non appartengano a nuclei familiari (con presenza di donne e/o minori di età o altre vulnerabilità, con grado di parentela in linea retta).

Le persone risultate in questa fase a vario titolo non eleggibili sono senza ritardo trasferite in territorio nazionale da assetti delle Forze operanti, ove saranno avviate alle procedure hotspot ordinarie.

10) A bordo della nave hub si osserva la seguente **SEQUENZA OPERATIVA**, posta in essere a cura del team di pre-screening di cui al precedente punto 8), coadiuvato dall'equipaggio della nave, per quanto praticabile:

A1 Accoglienza a bordo

I migranti saliti a bordo ricevono dal personale sanitario un braccialetto con un numero identificativo progressivo e vengono fotografati sotto il coordinamento del Funzionario di Polizia a bordo, in modo tale da garantire la visibilità del volto e del numero impresso sul braccialetto.

A2 Screening sanitario

Il personale sanitario a bordo della *nave hub*, con l'ausilio di mediatori culturali, effettua una valutazione dello stato di salute generale di ciascun migrante, volto all'identificazione di

² Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.



Ministero dell'Interno

condizioni di interesse sanitario meritevoli di attenzione e o di ulteriori condizioni di vulnerabilità.

Qualora emergano condizioni mediche ostative al trasporto in Albania, il personale sanitario a bordo dell'assetto informa immediatamente il Funzionario di Polizia, il quale dispone il trasferimento degli interessati sull'assetto destinato allo sbarco in Italia. In tali circostanze è fatta salva, per i casi di emergenza sanitaria più rilevanti, l'attivazione della procedura MEDEVAC sotto il coordinamento della Guardia Costiera.

A3 Pre-identificazione, valutazione del Paese di origine, delle vulnerabilità immediatamente rilevabili e dei rapporti di parentela

il Funzionario di Polizia a bordo, con l'ausilio del team dedicato al pre-screening, tra cui i mediatori culturali, coordina la pre-identificazione degli stranieri sottoponendo, per la compilazione, il "foglio notizie" allegato (All. 1), annotando il numero del braccialetto e raccogliendo informazioni sulle nazionalità dichiarate dagli stranieri, su eventuali vulnerabilità immediatamente rilevabili e sugli eventuali legami di parentela per individuare nuclei familiari (come indicato nel precedente punto 9 lett. b).

Al termine di tale attività i fogli notizie vengono trasmessi, anche con modalità telematiche, al Responsabile della struttura di Shengjin e le persone non eleggibili individuate nel corso delle fasi precedenti, sono fatte sbarcare per essere condotte a Lampedusa o in altri luoghi di sbarco.

A4 Controlli personali di sicurezza e degli effetti personali.

I migranti risultati eleggibili alle procedure in Albania sono sottoposti a un controllo di sicurezza personale e degli effetti personali, nel rispetto della dignità delle persone a cura del personale di Polizia che coadiuva il responsabile del pre-screening.

Quando gli oggetti appartenenti alle persone sono raccolti e messi in sicurezza, sempre a cura dello personale di Polizia, ponendoli in buste di plastica, deve essere fornita una ricevuta indicante il codice del braccialetto ai fini della successiva attività di restituzione che avverrà allo sbarco.



Ministero dell'Interno

- 11) terminate le attività di pre-screening, i migranti appartenenti alle categorie eleggibili saranno informati sulle procedure di cui all'art. 28 bis d.lgs. 25/2008 e trasportati dalla *nave hub* verso il Porto di Shengjin.
- 12) Al termine del pre-screening, il coordinatore del team di pre-screening con il suo personale di supporto ed il team di valutazione rientrano al porto sorgitore, a bordo di assetto disponibile; prima di lasciare la *nave hub*, il comandante della stessa può chiedere al coordinatore del team di pre-screening di approfondire determinate situazioni contingenti che, a suo avviso, necessitano di mirate attenzioni.
- 13) All'arrivo della nave nel Porto di Shengjin, personale USMAF sale a bordo per effettuare le attività di competenza, al cui esito il Responsabile italiano delle aree, d'intesa con le Autorità albanesi, cura il loro trasferimento all'interno dell'hotspot;
- 14) Una volta effettuato lo sbarco nel porto di Shengjin, la *nave hub* rimane a disposizione del responsabile italiano dell'area, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di eventuali ulteriori persone risultate non eleggibili nonché per l'eventuale imbarco di altre persone da trasferire in Italia presso il porto indicato dalle Autorità italiane. In ogni caso la *nave hub* non potrà rimanere a disposizione per oltre 12 ore. Nei casi di impiego di unità navali della Marina Militare o della Guardia Costiera, ove circostanze contingenti rendano tale attesa non compatibile con prioritarie esigenze istituzionali sopravvenute, il trasporto predetto potrà essere assicurato da una o più unità navali di "riserva" da richiedere, nell'ordine alla Marina Militare e Guardia Costiera, e da individuarsi, preferibilmente in quelle di stanza nei sorgitori pugliesi.